



LAVORO Euroconference

Edizione di martedì 13 maggio 2025

NEWS DEL GIORNO

Bonus giovani: pubblicata la circolare Inps
di Redazione

APPROFONDIMENTI

Via libera alla possibilità di lavorare nelle more della conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (non stagionale)
di Giuseppe Pacifico

NEWS DEL GIORNO

Bonus giovani e bonus donne: le slide del Ministero del lavoro
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Nasce l'Osservatorio nazionale sull'Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Il lavoratore non può agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi
di Redazione



NEWS DEL GIORNO

Bonus giovani: pubblicata la circolare Inps

di Redazione

L'Inps, con [circolare n. 90 del 12 maggio 2025](#), ha illustrato gli esoneri contributivi totali in favore dei datori di lavoro privati che, fino al 31 dicembre 2025, assumono, o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, di giovani che, alla data dell'assunzione/trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, come stabilito di cui all'articolo 22, commi 1 e 3, D.L. 60/2024, c.d. *bonus giovani under 35*.

La circolare, inoltre, offre indicazioni per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali, precisando che, allo scopo di conoscere con certezza l'ammontare del beneficio spettante e l'eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente gli esoneri contributivi in argomento deve inoltrare all'Inps la domanda di ammissione all'agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza *on-line* disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22- Giovani", che sarà disponibile dal 16 maggio 2025.

EDIZIONE 2024/2025

Percorso Paghe e Contributi 2.0

Scopri il percorso pratico di aggiornamento continuativo per la gestione degli adempimenti relativi alle paghe >>





APPROFONDIMENTI

Via libera alla possibilità di lavorare nelle more della conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (non stagionale)

di Giuseppe Pacifico

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la [circolare n. 10/2025](#), riconosce la possibilità di lavorare durante l'attesa della conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale in quello per lavoro subordinato non stagionale, applicando un principio già riconosciuto per altre tipologie di permesso (ad esempio, per motivi familiari).

Il chiarimento del Ministero del Lavoro si basa, infatti, sull'applicazione estensiva dell'articolo 5, comma 9-bis, T.U. Immigrazione, a mente del quale, nel caso di richiesta di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno *“lo straniero conserva tutti i diritti connessi al titolo posseduto fino alla decisione dell'autorità competente, purché la domanda sia stata presentata nei termini”*. L'ambito operativo di tale disposizione era già stato “ampliato” mediante i chiarimenti contenuti nella nota n. 4079 emanata congiuntamente da Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da INL il 7 maggio 2018, al caso di lavoratori stranieri richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari, sul rilievo che si trattava pur sempre di permessi che consentono lo svolgimento di attività lavorative.

Allo stesso modo, ora la circolare n. 10/2025, mediante una nuova interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della norma richiamata, estende espressamente questa previsione anche ai titolari di permesso per lavoro stagionale, affermando che, dopo aver “svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi”, possano continuare a lavorare o iniziare una nuova attività (anche non stagionale) *nelle more della definizione della domanda di conversione*.

La conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a non stagionale è specificamente disciplinata dall'articolo 24, comma 10, T.U. Immigrazione, che, per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 145/2024 (e convertito con modificazioni dalla L. 187/2024), risulta ora esclusa dal sistema delle quote. In questo modo, il titolare di un permesso stagionale può, dunque, presentare la propria istanza di conversione in ogni momento dell'anno e senza alcun limite numerico, in presenza di qualsiasi offerta di lavoro a condizione che garantisca:

- un orario di lavoro di almeno 20 ore settimanali, se si tratta di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato);



oppure

- una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale nel caso di lavoro domestico.

Pertanto, il lavoratore straniero – non solo nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, ma anche nei casi in cui sia in attesa della risposta sulla domanda di conversione del permesso per lavoro stagionale – potrà iniziare regolarmente l'attività lavorativa a carattere non stagionale, senza rischiare di perdere l'opportunità lavorativa alla base dell'istanza di conversione a causa dei tempi di attesa connessi al rilascio del permesso stesso, ed evitando il verificarsi di potenziali situazioni di lavoro irregolare o disoccupazione involontaria.

È ora chiaro che il diritto al lavoro in Italia durante l'attesa di una decisione amministrativa è garantito non solo per chi rinnova un permesso ordinario, ma anche per chi chiede di trasformare la propria posizione da stagionale a stabile.

Per poter lavorare regolarmente in tale *"fase transitoria"*, è necessario che vengano effettuati i seguenti adempimenti:

1. presentazione della domanda di conversione del permesso di soggiorno stagionale (prima della scadenza del permesso o, al più tardi, entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso);
2. disponibilità della ricevuta che attesti l'avvenuta presentazione della domanda (rilasciata dal sistema ALI o dal SUI);
3. comunicazione preventiva del rapporto di lavoro, effettuata telematicamente mediante:
 - modello UNILAV per rapporti di lavoro subordinato;
 - denuncia all'Inps per rapporti di lavoro domestico.

In presenza di queste condizioni, l'attività lavorativa, ancorché iniziata prima del rilascio del nuovo permesso di soggiorno, deve essere considerata pienamente legittima.

Le ricadute pratiche di questa misura – promuovere la regolarità del lavoro, valorizzare la manodopera straniera già presente sul territorio e offrire più certezze giuridiche sia ai lavoratori che alle imprese – appaiono decisamente rilevanti, sia per i lavoratori stranieri in attesa di regolarizzazione, che per i datori di lavoro: rappresenta, infatti, per i primi, un importante elemento di integrazione, permettendo ai lavoratori stagionali di stabilizzarsi attraverso una continuità occupazionale che si traduce in un segnale positivo non solo in termini economici, ma anche politico-culturali, riconoscendo che chi ha già lavorato in Italia (per almeno 3 mesi) possa realmente perseguire un inserimento stabile e dignitoso; al contempo evita incertezze normative per i secondi, oltre a consentire loro di assumere personale già formato, presente legalmente sul territorio ed immediatamente disponibile, rivelandosi particolarmente utile proprio in quei settori a forte componente stagionale che



necessitano anche di manodopera continuativa, quali agricoltura e ristorazione, senza trascurare nemmeno quello dell'assistenza familiare.

OneDay Master

Lavoratori stranieri in Italia

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Bonus giovani e bonus donne: le slide del Ministero del lavoro

di Redazione

Il Ministero del lavoro ha pubblicato le [slide relative al bonus giovani](#) e le [slide relative al bonus donne](#), in seguito alla pubblicazione dei relativi decreti attuativi in data 9 maggio 2025.

Seminario di specializzazione

**Agevolazioni e esoneri contributivi
2025 per il rapporto di lavoro**

[Scopri di più](#)



NEWS DEL GIORNO

Nasce l'Osservatorio nazionale sull'Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro

di Redazione

Il Ministero del lavoro, con notizia dell'8 maggio 2025, ha comunicato che è *online* la prima versione dell'[Osservatorio nazionale sull'adozione dei sistemi di Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro](#) con la finalità di monitorare, analizzare e anticipare gli effetti dell'IA sul mercato del lavoro italiano.

La struttura dell'Osservatorio sarà maggiormente definita in seguito all'approvazione definitiva del DdL “Disposizioni e delega al Governo in materia di Intelligenza Artificiale”, attualmente all'esame del Parlamento.

Gli obiettivi sono:

- prevedere le tendenze del mercato del lavoro e ridurre il divario tra le competenze richieste dalle imprese e quelle effettivamente disponibili nella forza lavoro;
- fornire strumenti operativi concreti a supporto di imprese e lavoratori al fine di cogliere le opportunità dell'IA ed evitarne usi distorsivi;
- far conoscere a tutti gli attori interessati gli impatti dell'IA sul mercato del lavoro e le azioni intraprese dal Ministero sulla tematica.

L'Osservatorio sull'IA è nella sua versione Beta: si arricchirà nel tempo con ulteriori contenuti a partire dalle “Linee guida per l'implementazione dell'Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro”, oggetto di [consultazione pubblica](#) sul sito ParteciPA, attraverso il quale il Dicastero intende supportare le imprese e i lavoratori nel cogliere le opportunità offerte dall'IA, garantendone un uso etico e antropocentrico.



webinar gratuito

**CASI D'USO AI
della piattaforma
EUROCONFERENCEinPRATICA**



20 giugno | ore 11.00 - Iscriviti subito >



NEWS DEL GIORNO

Il lavoratore non può agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 4 marzo 2025, n. 5799, ha ritenuto che, in coerenza con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, va escluso che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi. Ammettendo un'azione del genere, si verrebbe a confondere l'indubbio interesse di fatto che il lavoratore possiede rispetto al regolare svolgimento del rapporto contributivo con una situazione soggettiva di diritto avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, nessuna contitolarità egli può vantare o comunque, e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si consentirebbe di sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui. Ciò che viene impropriamente denominata come "azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo" è, quindi, una *species* dell'azione risarcitoria che al lavoratore spetta, *ex articolo 2116, comma 2, cod. civ.*, per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall'omissione gli sia derivato un danno.

Master di specializzazione

Diritto del lavoro

Scopri di più